



APPROFONDIMENTO MISURE ECONOMICHE

27/04/2020

A cura della Dr.ssa Paola Memola

TRA MODULI E CLAUSOLE SI PERDE DEL TEMPO PREZIOSO

Mentre le aziende insieme ai cittadini, si apprestano ad entrare nella Fase 2, con non pochi dubbi e con una plethora di regolamenti di non facile applicazione, vediamo un po' cosa sta accadendo a due dei provvedimenti più importanti, tra le misure a sostegno della liquidità delle imprese:

- i micro finanziamenti fino a 25 mila euro con garanzia di Stato
- la CIG.

I finanziamenti

Sull'argomento, la prima considerazione è l'allarme sempre più alto sul rischio insolvenze, che genera più di un dubbio se lo strumento prescelto è idoneo rispetto al contesto. In tal senso, anche Banca Italia ha espresso forte preoccupazione; infatti in sede di audizione alla Camera ha rimarcato come la gravità della crisi e l'incertezza sui tempi e sulla rapidità della ripresa dell'attività economica, rendono la probabilità di una futura escussione di tali garanzie verosimilmente molto elevata. Gli oneri per le finanze pubbliche, seppure distribuiti su più esercizi potranno essere significativi e gioca forza in un secondo momento alla concessione di garanzie si dovranno affiancare trasferimenti diretti alle imprese. Se questo è il rischio ed è concreto, forse sarebbe stato più efficace intervenire da subito con meccanismi di intervento diretto dello stato semplici, trasparenti ed automatici, che avrebbero permesso di recuperare del tempo prezioso. Il tempo infatti si sta rivelando una pregiudiziale negativa per questa misura, i 25mila euro (massimo) garantiti al 100% dallo Stato per le Pmi si scontrano con i soliti meccanismi ordinari e quindi molto burocratizzati. I tempi rischiano di essere di poco inferiori a quelli tradizionali, la modulistica è complicata e non sono chiari i tempi di erogazione. Vediamo l'iter. il primo passo consiste nel compilare un modulo il cosiddetto allegato 4-bis. L'allegato 4-bis è composto da otto pagine (quattro relative all'autodichiarazione e quattro con il prospetto sui calcoli dimensionali), e già questo ha poco di semplice. Leggendole, poi, ci si rende conto che per capire quanto c'è scritto è necessaria la consulenza di un professionista. A queste informazioni obbligatorie le singole banche possono aggiungere ulteriori richieste. Compilato il modulo, la banca apre la pratica e si passa all'istruttoria con l'analisi del merito creditizio, che potrà essere pure veloce ma non è escluso e dovrà cercare di conciliare due opposte esigenze: quella di far affluire le risorse con rapidità alle imprese che ne hanno bisogno, e quella di tutelare lo Stato, evitando che le garanzie vadano a coprire prestiti a elevatissimo rischio di non essere onorati. Per velocizzare i tempi – se questa è la priorità ed è una decisione politica - si dovrebbe stabilire esplicitamente che la valutazione del merito di credito è assoluta con la sola verifica formale della sussistenza dei requisiti previsti dal decreto. Questo intervento ridurrebbe notevolmente i tempi della fase istruttoria; di contro, potrebbe consentire l'accesso al finanziamento a un numero più elevato di imprese non meritevoli, con potenziale aggravio degli oneri per le finanze pubbliche. In definitiva la situazione è complessa e la responsabilità non è certo del sistema bancario.

Cassa integrazione guadagni

Anche su questo fronte, non mancano alcune complicazione pratiche, in particolare si evidenzia il problema del Modello SR41 per l'anticipazione delle banche, che ha trovato una soluzione positiva grazie alla circolare Abi del 23 aprile per la CIG in deroga, ma resta il nodo della CIG ordinaria e del FIS (Fondo Integrazione Salariale). Infatti, si stava verificando che gli istituti convenzionati nei giorni scorsi richiedevano tale documento ai lavoratori e la richiesta in realtà era legittimata dalla previsione contenuta nell'allegato B3 della convenzione Abi-Governo-parti sociali del 30 marzo, cioè nel documento con cui il dipendente comunica gli estremi del conto corrente su cui l'Inps deve versare l'indennità di integrazione salariale, estremi che sono altresì contenuti nel modello SR41. Di fatto ci si è resi conto che la disponibilità di questo documento si ha a procedura praticamente conclusa, quando mancano solo i tempi tecnici dell'Inps per effettuare il pagamento. Se l'anticipazione bancaria, deve avere proprio la funzione di evitare l'attesa dei tempi di autorizzazione e in quest'ottica si spiega altresì la previsione contenuta nella convenzione, dell'eventuale responsabilità solidale del datore di lavoro di dover risarcire la banca qualora la domanda non sia stata autorizzata dall'Inps (per responsabilità imputabile al datore di lavoro medesimo),

bene ha fatto l'ABI a chiarire con la predetta circolare, che per richiedere alla banca l'anticipazione del trattamento di Cig in deroga, non è necessario che il lavoratore presenti il modello SR41, trasmesso all'Inps dal datore di lavoro per rendicontare le ore effettive di cassa, nonché per comunicare i dati per il pagamento diretto da parte dell'istituto di previdenza. Pertanto, per restituire all'anticipazione la sua reale funzione, è stato indispensabile eliminare l'obbligo di presentazione dell'SR41, sostituito invece, secondo le nuove indicazioni dell'Abi, da una dichiarazione firmata dal lavoratore e dall'azienda contenente l'impegno di indicare nell'SR41 gli estremi del conto corrente per il pagamento diretto, dove la banca erogherà l'anticipazione e l'Inps verserà l'integrazione salariale estinguendo così il debito del dipendente nei confronti dell'istituto di credito.

Sempre con la finalità di ridurre i tempi, la medesima procedura dovrebbe essere applicabile anche nel caso di anticipazione di CIG ordinaria o di assegno ordinario del Fis, sebbene l'Abi nella circolare del 9 aprile consenta la richiesta dell'SR41; sarebbe auspicabile un chiarimento anche in questo caso.